



# COMUNE DI CADERZONE TERME

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/15 DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Esame ed approvazione della domanda alla giunta regionale per l'avvio della procedura di fusione dei comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo in un unico comune denominato "Rendena Terme".

L'anno duemilaquindici alle ore **20,30** del giorno **cinque** del mese di **marzo** presso la sede municipale, a seguito di regolari convocazioni a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

Mosca Emilio - Sindaco  
Amadei Matteo  
Amadei Nicola  
Dal Pont Ivo  
Frigotto Flavia  
Mosca Giovanni "Carlet"  
Polla Federico  
Polla Franco  
Polla Ivana  
Polla Lorenzo  
Polla Marco  
Salvadei Loris  
Sartori Andrea  
Sartori Thomas  
Ventura Lorenza

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:

Dal Pont Ivo – Frigotto Flavia – Salvadei Loris –  
Ventura Lorenza

Assiste il Segretario comunale supplente dott. Raffaele Binelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Emilio Mosca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 79 T.U. approvato con  
D.P.Reg. 1.2.2005 n.3/L)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo comunale il giorno

**06.03.2015**

ove rimarrà esposta per 10 (dieci) giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SUPPLENTE

dott. Raffaele Binelli



Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 19 c. 1 T.U. ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L).

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
rag. Barbara Collini



Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DELLA DOMANDA ALLA GIUNTA REGIONALE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE DEI COMUNI DI BOCENAGO, CADERZONE TERME E STREMO IN UN UNICO COMUNE DENOMINATO "RENDENA TERME".**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che, a partire dall'autunno scorso, è iniziato un approfondimento teso a verificare l'opportunità di unire i Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo, i quali già collaborano assieme per diverse questioni e attività.

DATO ATTO che tale procedura ha comportato, oltre ad analisi tecnico giuridiche, anche incontri tra i tre consigli comunali e le giunte comunali (dicembre 2014) e con le popolazioni interessate (gennaio 2015), al fine di ascoltare e valutare tutte le possibili indicazioni emerse dai soggetti coinvolti.

CONSIDERATO che, il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, disciplina le modalità per giungere alla fusione dei Comuni, in particolare agli articoli 41, 43, 46, 46 bis, 49 e 97 bis.

DATO ATTO che, tale normativa, è completata da quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia della Regione T.A.A., approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in particolare dall'articolo 7, dal D.P.R. 1.2.1973, n. 49 e dalla recente Legge Regionale 9 dicembre 2014, n. 11.

PRESO ATTO che le motivazioni che hanno indotto i Comuni ad approvare la proposta di avvio della procedura di fusione dei Comuni sono maturate in seguito ad un percorso politico amministrativo di questi ultimi mesi, nella consapevolezza che il processo di integrazione avviato con le varie forme di collaborazione debba essere portato a compimento, dopo aver sentito l'orientamento della popolazione in proposito.

DATO ATTO che, le Amministrazioni dei comuni coinvolti, hanno anche elaborato una proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei Comuni e in particolare la denominazione ufficiale del nuovo Comune, la sede legale, la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei Comuni e la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi.

PRESO ATTO che, la proposta di disegno di legge regionale rappresenta il documento nel quale sono fissate le condizioni per la riunione dei Comuni suddetti e sulla base della stessa proposta la Giunta Regionale formulerà il quesito referendario; la proposta di disegno di legge regionale dovrà essere esaminata e approvata dai Consigli comunali nel testo identico e dovrà essere accompagnata dalla raccolta di firme stabilita dall'articolo 97 bis del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

CONSIDERATO, inoltre, che ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Visti in particolare:

ARTICOLO 41 Fusione dei Comuni - Fusione di comuni

1. *Nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.*

2. (...) e 3. (...) omissis.

ARTICOLO 43 - Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. *La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.*

ARTICOLO 46 - Riunione dei comuni contermini

1. *Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. (...omissis)*

2. *I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.*

3. *Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.*

ARTICOLO 49 Parere del Consiglio comunale

1. *I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.*

2. *Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.*

Vista infine la L.R. n. 11/2014 all'art. 23 testualmente dispone:

Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive, modificazioni, di almeno il 15% per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.*

Preso atto che per quanto riguarda il numero dei componenti degli organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta) si fa riferimento a quanto disposto nel T.U. delle LL.RR: sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni e per ultimo con L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che in merito dispone all'articolo 2 (consiglio comunale) che per i comuni della provincia di Trento che hanno una popolazione superiore ai 1000 abitanti sono previsti n. 15 consiglieri, mentre all'art. 3 (Giunta comunale) sono previsti 3 assessori, e al comma 1bis viene specificato come segue:

1-bis. *Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.*

EVIDENZIATO, alla luce della disciplina ora richiamata, che il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla Giunta Regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione, affinché il referendum consultivo possa svolgersi entro il 31 luglio 2015, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo. La relativa deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di ciascun Comune entro il 10 marzo 2015. Inoltre, a corredo della

domanda di indizione del referendum dovranno essere raccolte e trasmesse le sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo Comune, escluso i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con le modalità indicate dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014 , n. 11, già citato in premessa, e dall'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53.

E' stata quindi elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- Denominazione ufficiale del nuovo Comune di Rendena Terme;
- Sede legale (capoluogo) del nuovo Comune a Strembo ;
- La successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- La gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Rendena Terme, con sede legale nell'abitato di Strembo, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Rendena Terme mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento e corredata dalle sottoscrizioni di cui all'art. 23 della L.R. 11/2014, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale, che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

UDITA la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei tre Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo e alla istituzione del nuovo Comune denominato Rendena Terme;

ESAMINATI e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in base allo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo (art. 7 dello Statuto speciale di Autonomia e art. 31 D.P.R. 01.02.1973 n. 49);

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 "Disposizioni in materia di Enti locali" e in particolare il Titolo III, "Disposizioni in materia di Ordinamento dei Comuni", artt. 20, 21 e 23;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi, per quanto di competenza, dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

DATO ATTO che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria dovuta dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. Ordinamento Contabile

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L in quanto con il presente atto il Comune non si trova a sostenere alcuna spesa;

DATO ATTO che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 81 in quanto il presente atto non ha effetti immediatamente di natura contabile.

CON voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, e contrari 1 (Amadei Matteo) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e proclamati dal sindaco-presidente, su n. 15 consiglieri assegnati

### **DELIBERA**

1. di ESPRIMERE, per le motivazioni esposte nelle premesse, parere favorevole all'ipotesi di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo, alla denominazione in "Comune di RENDENA TERME";
2. di RICHIEDERE, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo;
3. di APPROVARE l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del Comune di RENDENA TERME", composta da 16 articoli, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo ente, e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali;
4. di DARE ATTO che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia ed agli art. 41, 43, 46, 46 bis e 49 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate;
5. di DARE ATTO che la proposta di disegno di legge regionale verrà trasmessa, insieme alla domanda di fusione ed alla raccolta firme prevista dall'articolo 97 bis del D.P.Reg. 1° febbraio 2015, n. 3/L alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale) la quale, in base alla proposta, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione e dovrà essere accompagnata dalla raccolta firme prevista dall'articolo;
6. di CHIEDERE alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale la presente proposta di disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico- giuridico;
7. di AUTORIZZARE il Sindaco a presentare la domanda di fusione, unitamente alla copia del presente provvedimento ed alla raccolta firme, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmettere tali atti con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale;
8. di DICHIARARE, con voti favorevoli 10, astenuti 1 (Amadei Matteo), contrari 0, stante l'urgenza, al fine di poter procedere quanto prima alla presentazione dei documenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. art. 79, comma 4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;
9. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 1° febbraio 2015, n. 3/L, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale;
10. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

# **PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE**

## **ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI RENDENA TERME MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI BOCENAGO, CADERZONE TERME E STREMBO**

### **CAPO I**

#### **Istituzione del Comune di Rendena Terme**

##### **Art. 1**

*(Fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo)*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Rendena Terme mediante la fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Rendena Terme è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Rendena Terme le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Strembo alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

##### **Art. 2**

*(Capoluogo e sede del Comune)*

1. La sede legale del Comune di Rendena Terme è situata nell'abitato di Strembo, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

##### **Art. 3**

*(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)*

1. Il Comune di Rendena Terme subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

**Art. 4**  
*(Beni di uso civico)*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.
2. Soggetti di imputazione sono i comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

**CAPO II**  
**Disposizioni transitorie**

**Art. 5**  
*(Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
2. Fino al 31 dicembre 2015 continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 6**  
*(Organizzazione amministrativa provvisoria)*

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Rendena Terme e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

**Art. 7**  
*(Regime degli atti)*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

**Art. 8**  
*(Mobilità del personale)*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
2. Ai segretari comunali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

**Art. 9**  
*(Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)*

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei

servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Rendena Terme, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Rendena Terme.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Rendena Terme, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Caderzone Terme vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

## **Art. 10**

### *(Disposizioni per la prima elezione del Sindaco e del Consiglio comunale)*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Rendena Terme si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

- 1) forma, per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
- 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:
  - 2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
  - 2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
- 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo articolo 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);
- 4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).



## **Art. 11**

*(Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo)*

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Rendena Terme è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

## **Art. 12**

*(Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)*

1. Al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Rendena Terme spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

## **Art. 13**

*(Esercizio provvisorio)*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Rendena Terme è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

## **Art. 14**

*(Norma di rinvio)*

1. Al Comune di Rendena Terme si applica la disposizione prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11.

## **Art. 15**

*(Contributi)*

1. Al Comune di Rendena Terme spettano i contributi che erano previsti dall'articolo 42, comma 7, della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11/2014.

## **Art. 16**


*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato alla deliberazione n. 01/15 dd. 05.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

Dott. Raffaele Binelli



---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dott. Emilio Mosca



IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
Dott. Raffaele Binelli

*[Handwritten signature of Raffaele Binelli]*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Caderzone Terme, 05.03.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
Dott. Raffaele Binelli

*[Handwritten signature of Raffaele Binelli]*





**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
PROVINCIA DI TRENTO  
C.F. 00293350229

## **Proposta di deliberazione**

### **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA:** Parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo e alla conseguente istituzione del nuovo Comune denominato Rendena Terme e richiesta alla Giunta Regionale di avvio della procedura di fusione. Approvazione della Domanda di fusione dei Comuni di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria;

#### ***Parere di regolarità tecnico – amministrativa***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere **favorevole**.

Caderzone Terme, addì 26.02.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
Dott. Raffaele Binelli

#### ***Parere di regolarità contabile***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 31/00 di data 13 dicembre 2000 e ss.mm., si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo servizio e sulla stessa si esprime il parere **favorevole**.

Caderzone Terme, addì 26.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Barbara Collini

